



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale, denominata **"F.A.R.C.E.L.A. con l'autismo e i D.G.S"**, ed in forma ridotta **"F.A.R.C.E.L.A."** (*Famiglie Associate per la Ricerca, Educazione, Lavoro ed Autonomia*).

Una volta iscritta alla relativa anagrafe, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'organizzazione ha sede in Castelfranco Veneto (TV), in Via Verdi 3.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione **"F.A.R.C.E.L.A. con l'autismo e i D.G.S"** è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 383/2000, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, o con la presenza di almeno la metà degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

"F.A.R.C.E.L.A. con l'Autismo e i DGS - ONLUS" – Associazione di Volontariato – Via Verdi, 3 - Castelfranco Veneto

*(Famiglie Associate per la Ricerca, Comunicazione, Educazione, Lavoro e Autonomia a favore di persone Autistiche e con Disturbi Generalizzati dello Sviluppo
Associazione iscritta al registro ONLUS in data 12.10.2001) - tel. 339.44.69.120 – e-mail: paulins.alice.it – C.F. 90009700262 – P.Iva 03726680261*

TITOLO II FINALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE

ART. 6

(Carattere dell'Associazione)

L'associazione “**F.A.R.C.E.L.A. con l'autismo e i D.G.S**” :

- Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 8 e quelle ad esse direttamente connesse;
- Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre aggregazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- Impiega gli utili e gli avanzi

Inoltre l'associazione si prefigge di offrire sostegno e collaborazione in modo programmato collaborando con gruppi od associazioni aventi finalità affini ed eventualmente con le istituzioni stesse.

L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

ART. 7

(Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 8

(Scopi dell'Associazione)

“F.A.R.C.E.L.A.” è un'associazione libera, apartitica ed aconfessionale, senza fini di lucro. Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità partitiche e lucrative. La propria identità è riferita a valori di solidarietà sociale e di condivisione umana.

“F.A.R.C.E.L.A.” opera con persone diversamente abili, con le loro famiglie e con tutte le istituzioni preposte alla “presa in carico” sociale e sanitaria; attuando tutte quelle iniziative utili a favorire il recupero dell'individuo alla piena dignità ed il suo coinvolgimento nella società. L'Associazione persegue l'inserimento e l'integrazione sociale dei suoi associati di riferimento, sostenendo, coordinando, promuovendo ed attuando iniziative ed attività atte a migliorare la qualità della vita ed a combattere, in collaborazione con le forze sociali e le Istituzioni, ogni forma d'emarginazione e “povertà” a favore della dignità umana.

La specifica finalità di questa organizzazione è quella di perseguire esclusivamente progetti di solidarietà sociale con l'obiettivo di VALORIZZARE ED ASSISTERE LA PERSONA, sviluppando attività dirette in via prevalente a:

- valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società con attività ed iniziative utili a:
 - sostenere i famigliari, organizzando gruppi di auto mutuo aiuto.
 - sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni (*convegni, giornate di studio, pubblicazioni, ...*);
 - promuovere la tutela dei diritti civili delle persone disabili e delle loro famiglie (*sportello informativo, coordinamento di interventi specifici, ...*);
- facilitare una coerente assistenza al soggetto e alla sua famiglia nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico, sia psicologico:

- favorire l'adozione di strumenti e di metodologie idonee nei momenti di naturale inserimento e integrazione (*scuola di tutti i livelli, presa in carico servizi sociali,...*) promuovendo situazioni di educazione specializzata per la formazione di operatori, volontari e famigliari;
- aiutare le persone diversamente abili nelle loro famiglie introducendo, attraverso l'intervento di volontari preparati, metodologie educative e strumenti utili alla loro crescita personale, culturale e di apprendimento;
- sollevare la famiglia organizzando, in proprio o in compartenariato, eventi per il tempo libero con l'utilizzo di volontari associati e di gruppi di volontariato presenti nel territorio (*corsi nuoto, attività motorie, attività espressive, corsi estivi, ...*);
- promuovere azioni di educazione e prevenzione volte all'inserimento e all'integrazione sociale della persona:
 - favorire un'appropriata "presa in carico", sollecitando programmi personalizzati ed individuali, concertati con i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e con le famiglie "referenti" e promuovendo progetti di recupero, sostegno, inserimento ed integrazione da attuare in primo luogo dai competenti Servizi ULSS e secondariamente in supporto o direttamente con propri volontari;
 - proporre rapporti di collaborazione, collegamento, convenzione, accreditamento con cooperative sociale, forze sociali, enti pubblici e privati allo scopo di promuovere inserimenti nel mondo del lavoro, CERD, CEOD, CLG supportati, in caso di opportunità, dall'intervento di volontari di riferimento per l'inserimento e integrazione;
 - promuovere, realizzare, organizzare strutture diurne e residenziali idonee a rispondere ai bisogni di soggetti disabili e delle loro famiglie.

ART. 9

(Ambito di attuazione delle finalità)

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto ed in particolare in quello della provincia di Treviso.

TITOLO III

GLI ADERENTI

ART. 10

(Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, se prevista.

ART. 11

(Diritti)

Gli aderenti hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previo consenso del Consiglio Direttivo, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento dell'associazione e compatibilmente con le risorse economiche della medesima.

Gli aderenti hanno diritto di elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Ciascuno ha diritto ad un voto.

Gli aderenti non hanno diritto a nessun compenso per l'opera prestata, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate allo stesso modo di come previsto al secondo capoverso del presente articolo.

E' garantita l'effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme dello stesso e delle modalità associative.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L' associazione fissa i criteri e le modalità di ammissione ed esclusione degli aderenti.

ART. 12

(Doveri)

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, rispetto, rigore morale. Ogni aderente infatti, deve esser consapevole di far parte di un'associazione che pone in primo piano sempre, comunque e senza pregiudizi, la persona, la sua dignità, il suo bisogno, la sua cultura, il suo essere nel territorio. Questo deve essere il criterio ispiratore del gruppo nello svolgere il servizio agli altri. Ogni aderente, inoltre, deve essere consapevole di appartenere ad una associazione che opera in regime di massima trasparenza e tale deve essere l'immagine all'esterno della stessa.

ART. 13

(Esclusione e recesso)

L'aderente può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'aderente ha possibilità di appello all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 14

(Indicazione degli organi)

Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Revisore dei conti. Tutte le cariche sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla legge e compatibilmente con quanto stabilito dal regolamento e con le risorse economiche dell'associazione.

CAPO I.- L' ASSEMBLEA

ART. 15

(Composizione)

L' Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART.16

(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 degli aderenti. L'Assemblea si deve riunire comunque almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 17

(Validità dell'assemblea)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 18

(Votazione)

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi salvo quelli aventi ad oggetto decisioni riguardanti persone o loro qualità.

Le delibere di scioglimento sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti all'Associazione.

ART. 19

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20

(Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui, per morte, recesso od esclusione, vengano meno alcuni consiglieri, il Consiglio li surroga con i primi dei non eletti. Il mandato dei consiglieri così individuati scade comunque insieme a quello degli altri consiglieri.

Qualora venga meno più della metà dei consiglieri deve essere urgentemente convocata l'assemblea per eleggere il nuovo consiglio.

ART. 21

(Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 22

(Durata e funzioni)

Il Consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea, con il voto favorevole superiore al 50% (cinquanta per cento) degli aderenti.

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un consigliere che funge da Segretario e depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

CAPO III - IL PRESIDENTE

ART. 23

(Elezione)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 24

(Durata)

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

L'Assemblea, con la maggioranza superiore al 50% (cinquanta per cento) degli aderenti può revocare il Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 25

(Funzioni)

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Cura che tutti i verbali siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

ART. 26

(Indicazione delle risorse)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

ART. 27

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 28

(Contributi)

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, eventualmente stabilita dall'Assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o dalle giuridiche estranee all'Associazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.

ART. 29

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e ne rende debito riscontro in occasione della prima Assemblea.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Presidente. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ART. 30

(Utili e avanzi)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono scopi analoghi.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 31

(Devoluzione dei beni)

Le delibere di scioglimento sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti all'Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualche causa, i beni costituenti il patrimonio dell'organizzazione, dopo la liquidazione, sono devoluti, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti all'Associazione, ad altre organizzazioni di volontariato o di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ai sensi della Legge 622/96 salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32

(Bilanci e conto consuntivo)

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno in corso.

ART. 33

(Formazione e contenuto del bilancio)

Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 34

(Approvazione del bilancio)

Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno a seguire cui si riferisce.

Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione almeno n. 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente

I bilanci vengono trascritti sui verbali. Tutte le scritture contabili vengono conservate presso la sede e sono consultabili da ogni aderente.

ART. 35

(Revisore dei conti)

Il Revisore è 1 (uno) membro eletto dall'assemblea. La carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere. Il bilancio è sottoposto al controllo del Revisore che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata al medesimo.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 36

(Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 37

(Stipulazione delle convenzioni)

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione.

ART. 38

(Attuazione della convenzione)

Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 39

(Dipendenti)

L'associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 383/2000.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 40

(Collaboratori di lavoro autonomo)

L'associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti della legge 383/2000.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dai relativi contratti collettivi di lavoro.

I collaboratori di lavoro autonomo devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

ART. 41

(Responsabilità dell'associazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 42

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 43

L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Castelfranco Veneto, 7 novembre 2007